

PRAWO / LAW**ALESSANDRO TEDESCO****IUS IN PENETRABILIS PONTIFICUM REPOSITUM**

Chi studia la storia del diritto romano sa che a qualsiasi esame di fatti, di situazioni, di enunciati in tema di ‘segreto’ è preliminare il ricordo che all’origine questo diritto fu *in penetralibus pontificum repositum*.

Il verbo *penetrare* e quei *penetralia* dietro cui si cela la parte più antica dei rituali romani e di cui i *penetralia pontificum* hanno il ruolo che sappiamo, attraverso la narrazione di Tito Livio¹, nello svolgimento storico del diritto di Roma, appartengono alla più pura ed essenziale semantica del segreto². Nel ricordo della cultura tardorepubblicana la sapienza dei pontefici si legava soprattutto alla custodia del *mos*, del costume religioso e sociale degli antenati. Il *mos*, come scrive Aldo Schiavone³, si rivela così alla base di quel meccanismo di “trasfigurazione cerimoniale” che invase fin dalle origini il pensiero romano, e che fu dominio esclusivo di un collegio di sacerdoti la cui istituzione doveva risalire agli inizi stessi della storia di Roma, ed espresso con evidenza nella costruzione sapienziale del *sacer*.

Nel mondo arcaico romano, accanto agli altri sacerdoti – il *rex sacrorum* e i flamine, gli auguri, i feziali i duoviri addetti ai sacra e così via – incontriamo i pontefici: il culto degli dei, il modo di placare dei Mani e i riti espiatori, le onoranze funebri, in una parola ogni cerimonia religiosa privata e pubblica era sottoposta al loro controllo⁴:

Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in solis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus; Dialis quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium; Martialis, quod Mars conditoris urbi parens; Quirinalis socio

ALESSANDRO TEDESCO, Dottore di ricerca in Diritto Romano Lazarski University Varsavia, cultore di storia del Diritto Romano ed Istituzioni del Diritto Romano presso il Dipartimento Jonico, sistemi e culture del Mediterraneo; e-mail: alextedesco04@libero.it

¹ Liv. 9.46.4.

² Così R. Orestano, *Sulla problematica del segreto nel mondo romano*, in Atti convegno “Il segreto nella realtà giuridica italiana”, Roma 1983, pp. 95–144.

³ A. Schiavone, *Ius. L’invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, p. 65 e ss.

⁴ Cic. *De har. resp.* 7, 14; Liv. 1, 20, 5–7.

*imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerumdivinarum humanarumque*⁵.

La notizia tramandataci da Pompeo Festo, un erudito grammatico del II secolo d.C., riporta un quadro del cerimoniale di età monarchica alle origini di Roma: Il primo posto spettava al re, seguiva poi quello gerarchico delle divinità, ed infine troviamo quello del pontefice massimo.

Cominciamo ora col dire chi erano i Pontefici, Theodor Mommsen⁶ sostenne nella sua Storia di Roma antica che i Pontefici fossero gli ingegneri della collettività e che essi derivassero il loro appellativo dalla direzione dei lavori di costruzione del ponte sul Tevere. Secondo uno storico dell'arte, Ranuccio Bianchi Bandinelli⁷, Roma non sarebbe diventata la *civitas* importante che conosciamo, ma sarebbe rimasta probabilmente un villaggio, o un centro secondario, se non avesse avuto il Tevere. Grazie a questo fiume Roma diventa il centro di traffici e di commercio. La costruzione di un ponte aveva oltre che una finalità pratica, un forte valore simbolico, oltre che uno strumento di incontro di civiltà. Ora chi costruiva un ponte era come rivestito di autorità sacrale, era dunque un *pontifex*.

I pontefici che lo Schulz⁸ chiama *Sacerdoti di Stato* non erano maghi, indovini, non erano uomini di Dio, non erano persone spirituali, ma piuttosto degli *honoratiores*, cioè persone di alto rango sociale, ai quali la posizione economica permetteva di assumere cariche pubbliche senza alcun compenso pecuniario. Di regola essi erano stati dei magistrati, o erano magistrati e pontefici allo stesso tempo. L'importanza di questi sacerdoti sta proprio nella doppia funzione delle loro conoscenze. Il Pontefice era, secondo quanto ricorda Festo, «giudice e arbitro di tutte le cose divine e umane» *rerum divinarum et humanarumque*: sapere degli dei e cognizione del *ius*: insomma le conoscenze dei Pontefici avevano dunque un forte connotato di "utilità sociale": mirava comunque ad assicurare ai suoi fruitori un qualche beneficio diretto ed immediato.

I pontefici erano, pertanto, i custodi di ciò che è *fas* e di ciò che è *nefas* (di ciò che è lecito e ciò che è illecito *rispetto* al volere degli dei): insomma per tutta l'epoca arcaica *fas* e *ius* sono intimamente connessi. Esperienza religiosa, dunque, ed esperienza giuridica, potremmo dire con termini moderni, si trovavano in un intreccio che possiamo indicare come una specie di forma mentale originaria propria dell'arcaismo romano, pervasiva dell'intero sentire della comunità⁹.

⁵ *De verborum significatu* (Lindsay): Sommo fra tutti appare il re, poi il flamine *Dialis*, dopo di lui quello *Martialis*, al quarto posto quello *Quirinalis*, al quinto il pontefice massimo. E perciò nei banchetti il re può sedere al di sopra di tutti; il flamine *Dialis* al di sopra di quelli di Marte e di Quirino; il flamine *Martialis* al di sopra di quest'ultimo; e tutti al di sopra del pontefice. Il re perché è il più potente; il *Dialis* perché è sacerdote universale, chiamato *Dium*; il *Martialis* perché è il padre del fondatore della città; il *Quirinalis* perché Quirino è stato accolto dai Curi per essere associato al potere di Roma; il pontefice massimo perché ritenuto giudice e arbitro di tutte le cose divine ed umane.

⁶ T. Mommsen, *Römische Geschichte* 1⁷, p. 170 = *Storia* 1, p. 211.

⁷ R. B. Bandinelli, *Roma. L'arte romana nel centro del potere*, 1969, 1.

⁸ *Storia della giurisprudenza romana*, tr. It., 1968, p. 20.

⁹ Così A. Schiavone, *Storia del diritto romano*, Torino 2000, p. 154.

I pontefici, insomma, non intervenivano solo là dove l'agire umano toccava la sfera del sacro, ma intervenivano, anche, come interpreti e consiglieri in ogni problema della vita giuridica, essi infatti avevano il monopolio del diritto privato – di quel diritto che, dirà Ulpiano, «riguarda il diritto dei singoli»¹⁰ e ne conservavano il segreto nei loro archivi¹¹.

I Pontefici – guidati dal loro *Pontifex maximus* – erano considerati i ‘sapianti’ di Roma, i custodi e gli interpreti del suo più importante patrimonio conoscitivo:

- 1) conoscevano il segreto delle misure e dei numeri e furono perciò incaricati di tenere il calendario, con le sue fasi lunari, con il suo complicato intreccio dei giorni fasti e nefasti, da cui dipendeva l'attività dei tribunali, le sue previsioni delle fasi lunari e dei *dies fasti e nefasti* (i giorni cioè graditi agli dei, in cui era consentito svolgere particolari attività);
- 2) delle formule rituali nelle invocazioni alle divinità;
- 3) inoltre registravano la storia della città con gli avvenimenti più importanti, come le carestie, le eclissi, le battaglie, i nomi dei re (poi dei magistrati);
- 4) partecipavano ai *comitia calata*, in cui venivano compiuti gli atti fondamentali della vita cittadina;
- 5) probabilmente, a partire dagli anni intorno al 600, anche della stessa scrittura.

In mancanza della scrittura l'oralità ricopriva un ruolo costitutivo¹², nel senso cioè che da essa scaturiva una conseguenza giuridica, un vincolo giuridico. La parola pronunciata in un certo modo e il compiere dei gesti determinati, servivano a far scattare il contatto col divino e col *ius*. Di qui il rigido controllo esercitato consapevolmente dai pontefici sulla forma delle parole pronunciate, sulla loro sequenza, sul ritmo del linguaggio.

Il sapere giuridico arcaico è perciò affidato ad un rigido formalismo, tramandato attraverso la memoria gelosamente custodita dai Pontefici nei loro archivi. Le forme facevano parte di una cultura ermetica o esoterica. Solo interpreti abilissimi come i giuristi-sacerdoti erano in grado di elaborarle e manipolarle¹³.

La *in iure cessio*, ad esempio, consisteva in una rivendica fittizia del bene da acquistare, celebrata dinanzi ad un magistrato. Ma le funzioni a cui si venne adattando erano parecchie, anche al di fuori del campo della proprietà e dei diritti reali: servì infatti anche per fare un'adozione, per trasferire un'eredità

¹⁰ D. 1, 1,1, 2 = Inst.1, 1, 4, 1.

J.M. Piquer Marì, *Una reflexion sobre la interpretatio, el pontifice y los primeros modos de formalización jurídica* in scritto A. Corbino, vol. 5 2016.

¹¹ Liv. 2, 46, 4; D. 1 ,2, 2, 6.

¹² In tutte le civiltà antiche, non solo arcaiche, scrive A. Schiavone, *Storia*, p. 160 , l'oralità ricopriva sempre un ruolo costitutivo, che condizionava pesantemente le conoscenze che esprimeva, il loro stile, la loro trasmissione, il loro modo di essere. Una cultura orale tanto impregnata di ritualità magico-religiosa, che non può che portare ad un accentuato concentrarsi sul suono delle parole che danno potenza , come vere e proprie formule magiche. Gli studiosi scrivono a questo proposito del carattere “formulaico” di simili saperi, e del valore “performativo” del linguaggio adoperato, in tal senso vedi A. Leroi-Gourhan, *Le geste et la parole*, II: *La mémoire et les rytmes*, Paris 1965; e poi J. Assmann, *Inscriptional violence and the Art of Cursing: A study of Performative Writing*, “Stanford LiteratureReview” 9(1992), pp.43 ss.

¹³ Così M. Bretone, *Diritto e pensiero giuridico romano*, Firenze 1976, p. 8.

deferita o acquisita, o a conferire quel potere personale che era la tutela degli impuberi. Oppure la *mancipatio* un mezzo che serviva a trasferire la proprietà di una *res Mancipi* si trasformò, nel corso del tempo, in una “vendita simbolica” perché il prezzo non fu pagato al momento del rito, fino a divenire anche un negozio astratto utile per compiere una donazione o una costituzione di dote o per disporre del proprio patrimonio in vista di un matrimonio o di una morte.

Rispondere alle domande dei *patres* che li interrogavano divenne via via sempre più un compito ineludibile per questi sacerdoti. Ai Pontefici depositari della verità dei culti e dei segreti magici e garanti dei buoni rapporti della collettività con i suoi dei pagani, gli uomini a capo delle *gentes* si rivolgevano con deferenza e sottomissione. Ma che genere di domande venivano rivolte loro? Si trattava soprattutto dei meccanismi della patrilinearità, il *pater familias* era a capo di tutta la sua discendenza a lui facevano capo tutti i rapporti patrimoniali e giuridici. I rituali dei matrimoni esogamici, come fare testamento, come alienare o acquistare un bene importante, come stringere un’obbligazione, come regolare i rapporti di parentela in occasione di una morte o di un matrimonio, come iniziare un processo ecc.

La risposta alle domande rivolte ai pontefici era detta *responsum* ed era data in stile tipicamente oracolare, cioè come rivelazione di una verità segreta, non motivata e non discutibile. I *responsa* tuttavia non stabilivano norme di carattere generale, ma valevano soltanto per il caso concreto sottoposto alla loro attenzione. E però non venivano dimenticati, ma custoditi dai pontefici e tramandati da generazione in generazione. Si venne formando così nella città di Roma una trama di rituali fatta di gesti e di parole che dovevano essere utilizzati per dare solennità a determinati atti, il non rispettare i rituali significava mettersi fuori del *ius* o *contra ius* e dunque uscire dalla protezione degli dei. I *responsa* costituivano la regola vivente della città, la proiezione simbolica delle sue relazioni sociali. Il sapere giuridico arcaico è perciò affidato ad un rigido formalismo, tramandato attraverso la memoria gelosamente custodita dai Pontefici. Una conoscenza orale tanto impregnata di ritualità religiosa tendeva inevitabilmente a concentrarsi sulla pronuncia di parole che davano potenza, come vere e proprie formule magiche: *Uti lingua nuncupassit, ita ius esto* (come la lingua avrà pronunciato, così sarà il *ius*) reciteranno le XII tavole a proposito delle dichiarazioni che accompagnavano i rituali con cui si cedeva la *manus* (il potere) su un bene, riprendendo assai precedente, certamente pontificale. Non solo i pontefici davano *responsa*, ma memorizzavano anche le catene di *responsa* forniti, questa caratteristica si protrarrà, ancora, per lungo tempo. Oltre all’attività rispondente, al *respondere*, i pontefici fornivano ai cittadini che si rivolgevano loro anche i formulari processuali, per far valere una loro pretesa in giudizio, questa attività era definita *agere*, mentre il fornire formulari negoziali, per chi volesse porre in essere un’attività negoziale, si parlava in tal caso di *cavere*.

I pontefici, inoltre, svolgevano un’altra importante delicata funzione, peraltro ancora oggi fondamentale, quella di interpretare il diritto. Prima delle XII tavole non vi era un’attività interpretativa pubblica del diritto, perché questa

si svolgeva nell'ambito segreto del collegio pontificale. Il diritto era 'rivelato' dai giuristi pontefici. In questa rivelazione era il senso più pieno della potenza del sapere degli esperti. Un testo normativo scritto esigeva che fosse spiegato il senso delle parole e la loro portata. Fuori dal suo contesto orale la norma perdeva la sua 'sacralità' e si esponeva al giudizio della 'pubblica opinione'.

Ma con la pubblicazione delle leggi delle XII tavole le cose cambiano: un testo normativo scritto ha bisogno di essere spiegato, c'è bisogno di capire il senso delle parole, la loro portata, le eventuali contraddizioni, le ripetizioni. Fuori dal suo contesto orale, la norma perdeva la sua 'sacralità' e si esponeva al giudizio della pubblica opinione. Ma quale significato è da attribuire alla parola *interpretatio*? E che senso dare alla *interpretatio* connotata come 'formalistica' dei pontefici, cioè ancorata ai gesti e alle parole solenni piuttosto che alla volontà degli utenti del diritto?¹⁴ Al primo interrogativo si risponde col ritenere l'interprete nell'esperienza giuridica, come il mediatore tra le norme e gli utenti del diritto, al fine di allargare la operatività delle norme stesse anche a nuovi interessi economico-giuridici. Fu, infatti attraverso l'interpretazione che il rituale della *mancipatio* fu utilizzato per altre funzioni diverse da quella originale, come modo di trasmissione della proprietà, fu utilizzata anche ad es. per fare un testamento (il c.d. testamento mancipatorio, che consisteva nella vendita del patrimonio del *pater familias*, mediante il rituale della *mancipatio*, ad un compratore di fiducia, il *familia emptor*, un vero e proprio esecutore testamentario secondo le direttive del *pater familias*), ancora per un tipo di matrimonio la *coemptio* che consisteva in una vendita con *mancipatio* che il *pater* o avente potestà faceva della figlia al marito o al suo avente potestà. Quanto al secondo interrogativo se cioè sia lecito parlare di formalismo interpretativo dei Pontefici, bisogna dire che il nuovo, introdotto attraverso l'interpretazione, avveniva sempre nel rispetto dei meccanismi formali prestabiliti, semmai combinandoli con altri. Si pensi al meccanismo dell'*emancipatio* del *filius familiae* che avveniva con una triplice vendita con *mancipatio* cui seguivano altrettante *remancipationes* del fiduciario e la manomissione del *pater* nei confronti del figlio. Il monopolio del sapere dei pontefici cominciò ad essere scosso dalla redazione scritta della legge delle XII Tavole. Ma il colpo assai più duro fu inferto dalla pubblicazione dei calendari e dei formulari segreti dei Pontefici da parte di Gneo Flavio un liberto scriba di Appio Claudio il Cieco (a. 304 a.C.). la sua opera fu definita dai posteri *ius civile flavianum*. Un ultimo passo, questa volta decisivo fu fatto da Tiberio Coruncanio, il primo plebeo che giunse alla carica di pontefice massimo, che tolse all'attività dei pontefici l'originaria segretezza. Da quel momento in poi i responsi dei pontefici dovevano essere dati in pubblico e non essere più segreti.

¹⁴ Interrogativi questi che si pone T. Masiello nel suo *Corso di Storia del Diritto Romano*, Bari 2011, p. 67 ss.

IUS IN PENETRABILIS PONTIFICUM REPOSITUM

SUMMARY

The text entitled *Il testamento segreto romano e il Senatoconsulto Neroniano* [“The Secret Testament in Rome and the Neronian Senatoconsultum”] is the result of a report I gave during the X Ionian-Polish Conference on the topic “Il segreto nei sistemi giuridici” [“The secret in legal systems”], held in Warsaw at Uczelnia Lazarskiego University on 31 May 2017. Those who study the history of Roman law know that any examination of facts, situations and statements on the subject of ‘secrecy’ is a preliminary reminder that this right was originally *in penetralibus pontificum repositum*. The verb *penetrate* and those *penetralia* behind which the oldest part of the Roman rituals and of which the *penetralia pontificum* play the role that we know is hidden, through the narration of Tito Livio, belong to the purest and most essential semantics of secrecy. In the memory of the late-republican culture the wisdom of the popes was linked above all to the custody of the *mos*, of the religious and social customs of the ancestors. In the absence of writing, orality played a constitutive role, in the sense that it gave rise to a juridical consequence, a juridical constraint. Words pronounced in a certain way and specific gestures, served to trigger contact with the divine and with the *ius*. Hence the rigid control exercised consciously by the popes on the form of the words pronounced, on their sequence, on the rhythm of language. Only extremely skilled interpreters such as lawyers-priests were able to elaborate and manipulate them. The monopoly of knowledge of the pontiffs started to be shaken by the written editorship of the law of the Twelve Tables. But the much harsher blow was inflicted by the publication of the calendars and secret formulas of the Pontiffs by Gnaeus Flavius, a freed scribe of Appius Claudius the Blind (A. 304 BC.). A final step, this decisive time was taken by Tiberio Coruncanio, the first plebeian who came to the office of maximum pontiff, who removed the original secrecy from the activity of the pontiffs. From that moment on, the popes’ responses had to be given in public and can no longer be secret.

KEY WORDS: Secrecy, pontifical jurists, solemn words